

TRIBUNALE DI SIRACUSA  
SEZIONE CIVILE -SETTORE LAVORO  
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 marzo 2006 nel procedimento n.207/2006 Rg.Proc.Speciali Sommari promosso da:

[REDACTED]

ricorrenti

CONTRO

MIUR- C.S.A di Siracusa

Resistente

Premesso in fatto che :

i ricorrenti, quali genitori del minore Giuseppe [REDACTED], hanno chiesto in via d'urgenza di ordinare al MIUR – Direzione Scolastica Regionale – CSA di Siracusa, di fornire al predetto minore un insegnante di sostegno durante tutte le ore di frequenza dello stesso presso la scuola elementare statale di Rosolini;

che la richiesta è stata fondata sulla persistenza della necessità della presenza dell'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico derivante dal grave stato di handicap certificato dalle strutture sanitarie competenti;

che le Amministrazioni resistenti hanno dedotto l'inammissibilità della domanda cautelare per difetto di periculum in mora e di fumus boni iuris;

che d'ufficio sono state acquisite agli atti le copie della documentazione amministrativa acclusa dal Dirigente Scolastico del Primo Istituto Comprensivo Sacro Cuore di Rosolini ( indicata nella circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 29.3.2005 ) e del verbale della seduta del GLH ove fu espresso il parere relativo alla richiesta di ore di sostegno riferite al predetto minore Giuseppe [REDACTED]

osserva in diritto:



La domanda è fondata.

Innanzitutto deve chiarirsi che gli odierni ricorrenti quali genitori esercenti la potestà sul minore hanno chiesto tutela rispetto al diritto soggettivo, riconosciuto dall'art. 13 della legge 104/1992 all'alunno affetto da handicap fisici e sensoriali, ad ottenere attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Pertanto, va affermata la giurisdizione del G.O. contrariamente al rilievo sollevato dall'Amministrazione in seno alla memoria di costituzione relativa al procedimento dichiarato estinto.


Infatti trattasi di domanda con la quale i genitori di un minore affetto da grave handicap chiedono la pronuncia di un provvedimento idoneo a garantire al minore l'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intera giornata scolastica ed essa rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, perché è relativa ad un diritto fondamentale non suscettibile di degradazione o affievolimento. Il divieto per il giudice ordinario di condannare la p.a. ad un facere specifico non sussiste tutte le volte in cui sia chiesto al giudice ordinario di eliminare il pregiudizio arrecato da un comportamento della pubblica amministrazione ad un diritto fondamentale del privato, non suscettibile di degradazione.

Sussistono, poi, sia il *periculum in mora* che il *fumus boni iuris*.

In ordine al primo aspetto, infatti, è proprio la natura del diritto soggettivo per cui si chiede tutela caratterizzato dalla necessità di protezione del minore - vulnerato nella pienezza delle proprie capacità intellettive - nel momento dinamico della sua integrazione scolastica, che fa ritenere in *re ipsa* la indifferibilità della tutela giudiziaria, non suscettibile di adeguata realizzazione nelle more di un giudizio ordinario.

Anche il *fumus boni iuris* è pienamente integrato.

Invero, dall'esame della documentazione amministrativa richiesta emerge con solare chiarezza che la relazione relativa al piccolo Giuseppe



2

redatta dall'equipe pedagogica della classe IV A dell'Anno scolastico 2004-2005 del 21.4.2005, nonché la diagnosi funzionale dell'USL n.8 di Siracusa, il profilo dinamico funzionale della USL- Unità Multidisciplinare di Siracusa, il Piano Educativo personalizzato e la verifica finale del 19.5.2005, danno atto delle difficoltà comportamentali del minore sul piano cognitivo e dell'integrazione che richiedono la presenza costante del docente specializzato e richiedono la conferma dell'attività di sostegno per 24 ore settimanali, godute negli anni scolastici precedenti.

A fronte di tale preciso quadro, sorprendentemente, tuttavia si legge che il Dirigente scolastico del Primo Istituto Comprensivo di Rosolini ha avanzato richiesta per sole 12 ore in data 24.5.2005 e le medesime ore vengono acriticamente confermate con il parere del GLH del 24.6.2005.

Appare, dunque, allo stato particolarmente evidente la violazione del diritto del minore ad ottenere una reale ed efficace integrazione scolastica per cui deve affermarsi la illegittimità della riduzione delle ore di sostegno riconosciute al minore e deve ordinarsi all'Amministrazione scolastica convenuta il ripristino immediato della presenza del docente di sostegno per 24 ore settimanali.

P.Q.M.

Dichiara il diritto del minore Giuseppe [redacted] a fruire dell'attività del docente di sostegno per 24 ore settimanali per l'Anno scolastico in corso e per l'effetto ordina al MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Siracusa in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. di fornire il relativo servizio.

Fissa il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito.

Si comunichi.



Siracusa 22.3.2006

Il Giudice Unico del lavoro

Dott.ssa Daniela Calafiore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI:

23-3-06

Cancelleria Cancelleria

Semper Parca

